



Provincia di Cagliari - Provincia de Casteddu

Ecologia e Protezione Civile

Determinazione del Dirigente

SETTORE RAGIONERIA	SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
<p>Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell' art. 151, comma 4 del Dlgs n°267/2000</p> <p>Cagliari, <u>22-4-2010</u></p> <p>Il Dirigente</p>	<p>La presente determinazione è pubblicata col n. <u>877</u> all'Albo Pretorio della Provincia dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi</p> <p>Cagliari, <u>03 MAG. 2010</u></p> <p>Il Dirigente</p>

N. Determinazione

86

Del: 21/04/2010

Oggetto: Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - D.Lgs 18.02.05 n. 59 - L.R. 11.05.2006 n. 4

GESTORE: Società ECOTEC Gestione Impianti Srl

RAPPRESENTANTE LEGALE: Aldo Imerito

REFERENTE IPPC: Alessandro Dongu


IMPIANTO: eliminazione rifiuti pericolosi e non pericolosi (D15/D9)

UBICAZIONE: c/o Raffineria Saras SpA - territorio comunale di Sarroch (CA)

CATEGORIA DI ATTIVITA': Punto 5.1/5.3 dell'Allegato I del D. Lgs. 59/2005

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59 recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- VISTO l'art. 22, comma 4 della L.R. 11.05.2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- VISTE le Linee guida regionali in materia di AIA, di cui alla delibera della Giunta regionale 11.10.2006 n. 43/15, nonché il documento Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione d.s./d.a. n. 1763/II del 16.11.2006;
- VISTA la domanda di AIA di cui all'oggetto pervenuta a questa Provincia in data 03/07/2007 prot. n. 76376ISECPC;
- VISTA la nota prot. n. 87228USEC del 02.08.2007 concernente comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- PRESO ATTO che la Società Ecotec Gestione Impianti Srl ha provveduto in data 13.09.2007 alla pubblicazione sul quotidiano "L'Unione Sarda" dell'avviso pubblico per la consultazione e la formulazione di osservazioni sulla suddetta domanda di AIA, così come stabilito al punto 12.2 delle Linee guida regionali in materia di AIA;
- PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni dai soggetti interessati;
- PRESO ATTO che l'ARPAS, con nota del 19.01.2009 prot. n. 873, ha trasmesso a questa il documento tecnico istruttorio definitivo redatto in base alla convenzione rep. n. 19 del 29/05/07;
- CONSIDERATO che in data 06/03/2009 si è tenuta la Conferenza di servizi convocata con nota prot. n. 9147USECPC del 29/01/2009;



- RILEVATO che il Sindaco del Comune di Sarroch non ha formulato osservazioni ai sensi degli articoli 216 e 217 del Regio Decreto 1265/34;
- VISTA la relazione istruttoria del **18 marzo 2010** redatta dall'Ufficio competente ed allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva la sostanziale conformità alla normativa vigente delle modalità operative gestionali adottate dalla Società Ecotec Gestione Impianti Srl e contestualmente si propone l'adozione del Provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale;
- CONSIDERATO CHE, ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, le unità tecniche permanenti gestite dalla Soc. Ecotec Srl e facenti parte del complesso IPPC oggetto del presente provvedimento, possono essere considerate quali **"attività tecnicamente connesse"** al più ampio complesso IPPC rappresentato dalla esistente raffineria gestita dalla Soc. Saras SpA, assoggettato ad autorizzazione integrata ambientale di competenza Ministeriale;
- CONSIDERATO CHE, l'Autorizzazione Integrata emessa dal competente Ministero non contempla il complesso IPPC oggetto del presente provvedimento; ritenuto comunque opportuno, al fine di garantire la regolare continuità produttiva della predetta raffineria, procedere al rilascio della autorizzazione integrata ambientale la quale deve inendersi strettamente **connessa, complementare ed integrante** del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale relativo al più ampio complesso IPPC rappresentato dalla esistente raffineria gestita dalla Soc. Saras SpA;
- DATO ATTO che il presente provvedimento è emesso in bollo ai sensi del DPR 26/10/1972 N. 642.

DETERMINA

- ART. 1 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ART. 2 La Società Ecotec Gestione Impianti Srl è autorizzata all'esercizio del complesso IPPC "eliminazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi mediante operazioni D15 e D9" (*punti 5.1 e 5.3 all. I al D. Lgs. 59/2005*) sito all'interno della Raffineria Saras SpA territorio comunale di Sarroch e delle relative attività accessorie tecnicamente connesse svolte nello stesso complesso in modo non disgiunto, complessivamente articolate come di seguito indicato:
- a) **IPPC 5.1:** eliminazione rifiuti speciali pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare (D15) propedeutico alle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) - con capacità di 73.000 t/a. e potenzialità di targa pari a: impianto BICE 250 t/g. - impianto TOR 240 t./g.;
 - b) **IPPC 5.3:** eliminazione rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di trattamento chimico-fisico (D9) - con capacità di 73.000 t/a. e potenzialità di targa pari a: impianto BICE 250 t/g. - impianto TOR 240 t./g.;
 - c) **attività tecnicamente connessa:** deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi (D15) propedeutico alle operazioni di trattamento chimico-fisico (D9);
 - d) **attività tecnicamente connessa:** deposito temporaneo rifiuti prodotti;
 - e) **attività tecnicamente connessa:** uffici e servizi.
- ART. 3 **Prescrizioni**
- Il gestore è tenuto ad esercitare il complesso IPPC ed i relativi processi conformemente alle indicazioni, modalità e caratteristiche riportate nel pertinente elaborato denominato **"Allegato AIA"**; il gestore è altresì tenuto all'osservanza delle prescrizioni gestionali, delle previsioni del Piano di Monitoraggio e delle **scadenze temporali previste dal Programma di adeguamento** di cui al relativo elaborato denominato **"Quadro Prescrittivo"**; entrambi i suddetti elaborati sono allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.



ART. 4 **Durata dell'AIA**

la presente autorizzazione ha durata di cinque anni decorrenti dalla data di rilascio ai sensi dell' art. 9 comma 3 del D.Lgs. n. 59/2005; ai sensi dell'art. 9 comma 1 del predetto decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, la domanda di rinnovo della presente autorizzazione deve essere presentata a questa amministrazione sei mesi prima della citata scadenza.

ART. 5 **Riesame dell'AIA**

Questa amministrazione procederà al riesame del presente provvedimento qualora si verifichino le condizioni indicate all'art. 9 comma 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59.

ART. 6 **Modifica dell'impianto o variazione del Gestore**

Il gestore è tenuto a comunicare a questa Provincia qualsiasi progetto di modifica dell'impianto autorizzato, nonché l'eventuale variazione nella titolarità dello stesso, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 59/05.

ART. 7 **Obbligo di comunicazione**

Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto disposto nell'autorizzazione integrata ambientale, è tenuto a trasmettere entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento a questa amministrazione provinciale la comunicazione di cui all'art. 11, comma 1, del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005.

A far data dalla comunicazione di cui sopra, il gestore invia a questa Provincia ed al Comune di Sarroch i dati ambientali relativi agli autocontrolli secondo la tempistica indicata nel **Piano di monitoraggio** e controllo di cui all'allegato **"Quadro Prescrittivo"**.

Il gestore è tenuto a trasmettere a questa Provincia ed al Ministero dell'Ambiente, tramite l'ISPRA, entro il 30 aprile di ogni anno, i dati ambientali relativi al controllo delle emissioni riferite a tutte le matrici ambientali (aria, acqua, suolo) richiesti nel presente provvedimento e riferiti all'anno precedente, così come disposto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs 59/05 e dall'art. 5 del regolamento CEE 166/2006.

ART. 8 **Oneri di controllo**

Il Gestore è obbligato al pagamento all'ARPAS della tariffa relativa alle attività di controllo, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 24/4/2008. La quietanza della prima annualità dovrà essere allegata alla comunicazione di cui all'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59 del 18 febbraio 2005. Ai fini dei successivi controlli annuali programmati, riportati nel Piano di Monitoraggio e controllo, la tariffa relativa ai controlli dovrà essere pagata entro il 30 gennaio relativamente all'anno in corso.

ART. 9 **Fideiussione e Oneri Istruttoria**

ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 39/23 del 15/07/2008, la Società Ecotec Gestione Impianti Srl, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della presente autorizzazione pena la revoca della medesima, dovrà provvedere alla **rideterminazione e volturazione**, in favore della Provincia di Cagliari, della garanzia finanziaria già prestata in favore della Regione Autonoma della Sardegna; Il gestore è altresì tenuto, **entro 30 giorni** dalla data di ricevimento del presente provvedimento, **pena la revoca del medesimo in caso di mancato adempimento**, al versamento dell'importo di **€. 25.543,50 (euroventicinquemilacinquecentoquarantatre/50)** a titolo di saldo degli oneri di istruttoria determinati ai sensi del Decreto Ministeriale 24 aprile 2008; fino alla scadenza del termine sopraindicato, l'attività può essere proseguita alle condizioni indicate nella presente autorizzazione integrata;

ART. 10 **Altri obblighi**

Il Gestore è tenuto alla osservanza delle condizioni indicate nel presente provvedimento e nei suoi allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 59/2005 e alle Linee guida regionali in materia di AIA.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è tenuto a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare i campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini della protezione ambientale.

Il Gestore, ai sensi dell'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente è tenuto ad informare



tempestivamente la Provincia e l'ARPAS sull'evento incidentale, nonché a comunicare i risultati sui controlli all'impianto.

Copia conforme all'originale del presente provvedimento, di ogni suo eventuale aggiornamento e dei risultati del controllo delle matrici ambientali (*aria, acqua e suolo*) richieste dalle condizioni del presente provvedimento deve essere conservata all'interno dell'impianto.

ART. 11 Autorizzazioni sostituite

La presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 5 comma 14 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, sostituisce le seguenti autorizzazioni:

Provvedimento N.	Data	Emittente	Oggetto
prot. 7224	26.04.1991	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	autorizzazione ex art. 6 DPR 203/88 alla costruzione di un impianto di trattamento fanghi TAS e delle relative emissioni
prot. 22635	28.10.1992	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	autorizzazione all'ampliamento a 30.000 mc/anno dell'impianto per il trattamento delle torbide oleose
prot. 17372	08.01.1993	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	approvazione progetto di ampliamento dell'impianto di trattamento delle torbide oleose (<i>estensione ai residui solidi</i>)
prot. 21517	21.09.1993	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	autorizzazione all'esercizio dell'impianto di trattamento fanghi TAS fondami di serbatoio e residui solidi ubicato presso la Saras Raffinerie di Sarroch
D.A.D.A. 2630 (rettificato con D.A.D.A. n. 21/1999)	03.11.1998	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	approvazione ex art. 27 D.Lgs. 22/97 del progetto d'incremento della potenzialità per le torbide oleose fino a 60.000 t./a. e per i rifiuti solidi fino a 13.000 t./a.
Det. 2496	24.09.1999	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. 22/97 all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali
Det. 2201/IV	23.09.2004	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	rinnovo autorizzazione ex art. 28 D.Lgs. 22/97 all'esercizio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali
Det. 24272/910	12.07.2007	Regione Autonoma della Sardegna Ass.to della Difesa dell'Ambiente	modifica Det. 2201/IV del 23.09.2004 (autorizzazione all'invio a ulteriore trattamento presso impianto Ecotec Assemini)

ART. 12 Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

L'attività di vigilanza, verifica e controllo sulla conformità dell'attività svolta alle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono esercitate dall'ARPAS, da questa Amministrazione provinciale e dagli altri Enti preposti al controllo.

Qualora vengano riscontrate inosservanze sulle prescrizioni autorizzatorie e situazioni di non conformità nella conduzione dell'attività autorizzata, compresa l'inosservanza delle scadenze temporali prescritte dal programma di adeguamento di cui al relativo elaborato denominato "**Quadro Prescrittivo**", si procederà ai sensi di quanto stabilito dall'art. 11, comma 9, del D.Lgs. 59/05; nei casi di accertate violazioni delle condizioni di esercizio dell'impianto autorizzato verranno applicate le sanzioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. 59/05.

ART. 13 La presente Autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 59/05, non esime la Società Ecotec Gestione Impianti Srl dal munirsi di tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni di competenza di altri Enti.

ART. 14 Ai sensi degli artt. 5, comma 15, e 11, comma 2, del D.Lgs. 59/2005, copia del presente provvedimento e dei dati ambientali relativi al piano di monitoraggio e controllo saranno messi a disposizione del pubblico presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Via Cadello n. 9/B.

ART. 15 Sono allegati al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, gli elaborati di seguito indicati:

- Allegato AIA;
- Quadro Prescrittivo.

ART. 16 Ricorso

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR Sardegna nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o al Capo dello stato entro 120 giorni.



ART. 17 **Trasmissione**

- Il presente provvedimento è inviato al competente Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine della eventuale integrazione del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale di titolarità della Soc. Saras Raffinerie Sarde S.p.A.

Il presente provvedimento non ha aspetti contabili.

Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 47 del vigente regolamento di contabilità

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ dichiara di aver notificato copia del presente provvedimento al Sig. _____ in qualità di _____ della Società Ecotec Gestione Impianti Srl.

Il Tecnico istruttore

Istr. Dir. Geom. Fabio Balestrino

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Maria Antonietta Badas

F.to Elettronicamente dal Dirigente

Ing. Andrea Monteverde

Il Tecnico
Fabio Balestrino



Note: